

REGOLAMENTO (CEE) N. 3844/90 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1990/1991, dai regolamenti (CEE) n. 2734/75 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 1341/90 ⁽⁶⁾, (CEE) n. 1344/90 del Consiglio ⁽⁷⁾ e dal regolamento (CEE) n. 1573/90 della Commissione ⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76 ⁽¹⁰⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul mercato comunitario, nonché della qualità della merce

offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dai regolamenti (CEE) n. 2731/75 del Consiglio ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87 ⁽¹²⁾, e (CEE) n. 2734/75, sia che occorra effettuare gli adattamenti necessari applicando i coefficienti d'equivalenza previsti dal regolamento n. 158/67/CEE della Commissione ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2124/87 ⁽¹⁴⁾, e dal regolamento n. 159/67/CEE della Commissione ⁽¹⁵⁾;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽¹⁶⁾ ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 dicembre 1990;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 149 del 13. 6. 1990, pag. 9.

⁽⁹⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.

⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 22.

⁽¹⁵⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2542/67.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

considerando che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽¹⁾;

considerando che dall'applicazione del complesso delle disposizioni summenzionate risulta che i prelievi devono essere fissati in conformità dell'allegato al presente regolamento; che tali prelievi sono modificati soltanto qualora la variazione degli elementi del calcolo porti ad un aumento o ad una diminuzione pari ad almeno 0,73 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Codice NC	(ECU/t)	
	Prelievi	
	Paesi terzi	
0709 90 60	140,23 ^(?) ^(?)	
0712 90 19	140,23 ^(?) ^(?)	
1001 10 10	197,65 ⁽¹⁾ ^(?)	
1001 10 90	197,65 ⁽¹⁾ ^(?)	
1001 90 91	189,50	
1001 90 99	189,50	
1002 00 00	155,73 ⁽⁶⁾	
1003 00 10	147,87	
1003 00 90	147,87	
1004 00 10	145,40	
1004 00 90	145,40	
1005 10 90	140,23 ^(?) ^(?)	
1005 90 00	140,23 ^(?) ^(?)	
1007 00 90	142,08 ⁽⁴⁾	
1008 10 00	59,74	
1008 20 00	126,27 ⁽⁴⁾	
1008 30 00	70,62 ^(?)	
1008 90 10	^(?) ^(?)	
1008 90 90	70,62	
1101 00 00	279,32 ⁽⁶⁾	
1102 10 00	232,04 ⁽⁶⁾	
1103 11 10	319,74 ⁽⁶⁾	
1103 11 90	300,57 ⁽⁶⁾	

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.